



**UvA-DARE (Digital Academic Repository)**

**Libri e storia della giurisprudenza romana [Review of: M. Spallone (2008)  
Giurisprudenza romana e storia del libro]**

Abatino, B.

*Published in:*

Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici

[Link to publication](#)

*Citation for published version (APA):*

Abatino, B. (2011). Libri e storia della giurisprudenza romana [Review of: M. Spallone (2008) *Giurisprudenza romana e storia del libro*]. *Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici*, 39, 558-571.

**General rights**

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

**Disclaimer/Complaints regulations**

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: <http://uba.uva.nl/en/contact>, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

# **Index**

Quaderni camerti di studi romanistici  
International Survey of Roman Law

*estratto*

**39**  

---

**2010**

JOVENE EDITORE NAPOLI

1. La recente ricerca di Maddalena Spallone è dedicata alla interessante tematica della storia del libro, ricostruita sulla base delle testimonianze offerte dalle fonti giuridiche. Lo studio si propone, come risulta chiaro già dalle pagine introduttive (p. 9-11), di analizzare in dettaglio il testo di Ulpiano in D. 32.52 pr.-9 (24 *ad Sab.*). Ad esso, infatti, l'a. dedica interamente il secondo dei due capitoli in cui è strutturata l'opera.

Il lungo brano ulpiano tratta dell'interpretazione del legato di libri (pr.-6) e di biblioteca (§ 7 e 7a). In analogia con il caso del *legatum bibliothecae*, il giurista severiano riporta, inoltre, l'avviso di Labeone e Pomponio (6 *ex Sab.*) in materia di *dactyliotheca legata* (§ 8) e si sofferma brevemente sul caso dei *fulcra* ed *armaria* che accedono ai letti assegnati in legato, poi dei *claustra* e delle *claves* che seguono gli scrigni (§ 9). L'*interpretatio verborum* rimanda all'uso della terminologia impiegata dal testatore nel disporre di libri e biblioteche e allude, incidentalmente, sia alla qualità materiale e alla forma del supporto destinato alla trasmissione dello scritto, sia agli spazi destinati alla custodia dei libri.

In merito al *legatum librorum* viene in considerazione la denominazione di '*liber*' in relazione, da un lato, alle forme editoriali del '*volumen*' e del '*codex*', dall'altro, ai materiali scrittori quali '*chartae*' o '*membranae*'. Il chiarimento terminologico concorre a dare soluzione alla *quaestio* centrale del *principium*: la possibilità, basata sull'interpretazione dei termini impiegati dal testatore, di includere nella terminologia '*libri*' anche i '*codices*'. Ulpiano è dell'avviso che nella *librorum appellatio* rientrino i rotoli scritti, di qualunque materia essi siano fatti, e precisa che, di conseguenza, al legatario sono dovute anche le *membranae*, purché scritte. La precisazione semantica che concerne la *librorum appellatio* si lega, poi, ad un secondo problema interpretativo: se cioè vi sia corrispondenza tra il numero di *volumina*, da intendersi come autonome unità codicologiche corrispondenti all'opera di un autore, ed il numero di libri legati dal disponente. Ulpiano ritiene che, di regola, il computo debba esser fatto sulla base del *corpus* di un autore, come posseduto dal testatore, e non sulle singole *partes* dell'opera legata.

Con riguardo al *legatum bibliothecae* si pone un ulteriore problema di interpretazione dei *verba testatoris*: la possibilità che, legando la biblioteca, il disponente abbia inteso legare, non solo gli scaffali, ma anche i libri in essi riposti. Ulpiano ritiene ammissibile che il legato di biblioteca contenga anche libri. Ciò sulla base di un parere di Nerva, secondo il quale il termine '*bibliotheca*' è riferibile tanto ai luoghi, o alle strutture, destinati alla custodia dei libri quanto all'insieme stesso dei libri.

\* A proposito di Maddalena Spallone, *Giurisprudenza romana e storia del libro*, «Università degli Studi Roma Tre. Dipartimento di Studi sul mondo antico» (Roma, Herder, 2008) p. 117.

I chiarimenti semantici, che nel testo ulpiano sono funzionali all'interpretazione del *legatum*, acquistano, tuttavia, un indiscusso rilievo anche nell'ambito delle testimonianze che riguardano la storia del libro. Pertanto, l'a. sottopone la testimonianza ulpiana ad un duplice esame. In primo luogo ne analizza l'aspetto terminologico, valuta cioè l'adattamento del lessico ai cambiamenti delle forme assunte dai vettori materiali dei testi antichi. In secondo luogo si avvale del testo ulpiano nella prospettiva della storia dei materiali scrittori e della loro morfologia. A tal riguardo, la rilevanza del frammento ulpiano – in particolare del *principium* – è ben conosciuta nel quadro delle ricerche paleografiche e codicologiche<sup>1</sup>.

Con riguardo a problematiche affini a quelle prese in considerazione dalla Spallone, i passi in questione sono noti, poi, anche nell'ambito degli studi giusromanistici. Pertanto, il caso delle *Textstufen klassischer Juristen*<sup>2</sup> non può, in realtà, considerarsi isolato (p. 10, nt. 2). Prima di Wieacker, ad esempio, Leopold Wenger<sup>3</sup> si era soffermato su D. 32.52 pr.-6, interrogandosi sul supporto papiraceo o membranaceo e sulle forme (*volumina* o *codices*) dei materiali scrittori, impiegati nella trasmissione pregiustiniana dei testi giuridico-letterari in uso nella prassi e nell'insegnamento. E, ancora prima che Wenger esprimesse il proprio avviso, le osservazioni di Krüger sull'impiego del papiro e della pergamena nella letteratura giuridica si basavano, oltre che sul problematico testo conservato in PS. 3.6.87, anche sulla testimonianza ulpiana in D. 32.52.1<sup>4</sup>.

Il frammento di Ulpiano è stato, inoltre, oggetto di discussione con riguardo ad aspetti che, benché diversi da quelli affrontati nella monografia della Spallone, sono ad essi strettamente correlati. Ad un preliminare studio della letteratura, dunque, non sembrerebbe pienamente condivisibile l'idea che il testo di Ulpiano non abbia goduto, nel campo della ricerca romanistica, dell'attenzione che merita (p. 10). I passi che si leggono in D. 32.52 pr.-9 sono stati discussi a proposito dei legati di libri e biblioteca<sup>5</sup>, in ordine al significato di *materia* nelle fonti giuridiche<sup>6</sup>, con riguardo ai fatti acquisitivi della proprietà ed al concetto di pertinenza<sup>7</sup>, in

<sup>1</sup> Si v. lo studio, divenuto ormai classico, di C.H. Roberts, T.C. Skeat, *The Birth of the «Codex»* (Oxford 1983, rist. 1989) spec. 21 e 30-34, che amplia il precedente saggio di Roberts, *The «Codex»*, in *Proc. British Academy* 40 (1954) 169-204. Cfr. J. van Haelst, *Les origines du «codex»*, in *Les débuts du «codex»*. *Actes de la journée d'étude, Paris 3-4 juillet 1985*, cur. A. Blanchard (Turnhout 1989) 13 ss., spec. 17 con nt. 7. Si sofferma sul testo ulpiano anche G. Cavallo, *Libro e pubblico alla fine del mondo antico*, in *Libri, editori e pubblico nel mondo antico*, cur. G. Cavallo (Bari 1975) 126. <sup>2</sup> F. Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen* (Göttingen 1960, rist. 1975) 93-119, si v. spec. 105 s. <sup>3</sup> *Die Quellen des römischen Rechts* (Wien 1953, rist. Goldbach 2000) 88 ss., con ulteriore bibliografia in nt. 1. Per l'esegesi di D. 32.52 pr.-6 si v. spec. 90 s. con nt. 17. <sup>4</sup> P. Krüger, *Über die Verwendung von Papyrus und Pergament für die juristische Literatur der Römer*, in *ZSS.* 8 (1887) 76-85, spec. 81. <sup>5</sup> R. Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano* II (Padova 1969) 274-285, e, relativamente alla clausola '*nisi voluntas testatoris alia sit*', che esprime la diversa volontà del testatore, si v. anche P. Voci, *Diritto ereditario romano*<sup>2</sup> II (Milano 1963) 946. <sup>6</sup> Su D. 32.52 pr. si v. M.J. Schermaier, *Materia. Beiträge zur Frage der Naturphilosophie im klassischen Römischen Recht* (Wien-Köln-Weimar 1992) 23. <sup>7</sup> Si pensi alle riserve espresse sul-

merito alla possibilità di intendere la *bibliotheca* e la *dactyliotheca* come aggregati collettivi di beni mobili<sup>8</sup>. La varietà degli aspetti problematici accennati si pone come un imprescindibile indice della complessità del testo, oggetto dell'attenzione e dell'analisi dell'a., di cui sarebbe opportuno tener conto.

Ma veniamo alla struttura espositiva della monografia. La materia è, come accennavo, trattata in due capitoli. Il primo è dedicato alla terminologia ed ai materiali di supporto del manufatto scrittorio. Il secondo è incentrato sull'analisi di D. 32.52 pr.-9.

2. La prima parte del volume (p. 12-49) si apre con la riproduzione del testo ulpiano, corredato da una copia dei corrispondenti fogli della *Littera Florentina* (Tav. I-II, p. 14-15), cui l'a. dedica una lunga nota esplicativa. Segue il primo capitolo, che ha inizio con alcune considerazioni preliminari (p. 16-21) tese a definire la nozione di *legatum* e a precisare quali tratti lo distinguano dal *fideicommissum*; ad inquadrare cronologicamente la testimonianza ulpiana nel contesto culturale del III secolo ed a fornire brevi cenni palinogenetici e alcune notizie sul metodo della *iurisprudencia romana* e sulla funzione dei *prudentes*. A tale riguardo, con qualche esitazione va letta l'affermazione secondo la quale si dovrebbe desumere da D. 32.52 che «i beni librari costituivano una realtà patrimoniale che sollecitava una regolamentazione giuridico-normativa a garanzia della sua corretta gestione e custodia, nel caso in cui il cittadino ne prevedesse la trasferibilità per successione» (p. 19). Se, da un lato, a tal proposito, sarebbe marginale rilevare che il testo non può che avere una portata interpretativa e non regolativa<sup>9</sup>, dall'altro lato, potrebbe rivelarsi utile tener conto del fatto che gli interventi normativi tesi a preservare il patrimonio librario, dei quali si ha testimonianza diretta soprattutto per l'Oriente<sup>10</sup>, siano, piuttosto, ascrivibili a provvedimenti di natura diversa<sup>11</sup>.

l'esistenza del concetto di pertinenza in diritto romano da P. Bonfante, *Corso di Diritto romano. La proprietà* II.1 (Torino 1926, rist. Milano 1968) 165 nt. 6 e 172 e nt. 2. Cfr. C. Ferrini, *Manuale di Pandette*<sup>3</sup> (Milano 1908) 291 e 292 nt. 1.

<sup>8</sup> A. Dell'Oro, *Le cose collettive nel diritto romano* (Milano 1963) 177-181.

<sup>9</sup> Per quanto attiene all'individuazione delle ragioni che avrebbero reso necessario l'intervento dei *prudentes*, mi sembrerebbe più plausibile ritenere che, tanto nel *principium* di D. 32.52 quanto nei paragrafi che seguono, ciò che abbia sollecitato la riflessione giuridica in merito alla *librorum appellatio* sia stata, piuttosto, la necessità di sciogliere un problema terminologico ai fini dell'interpretazione del legato di libri. Il problema si sarebbe posto in connessione con il mutare delle tecniche di produzione libraria e, quindi, con il significato associabile alla *librorum appellatio*: prima ai soli rotoli di papiro, poi, probabilmente nel I secolo d.C., alle pergamene ed e ai quadernetti membranacei, i '*codices membranei*'. Infine, agli inizi del III secolo d.C., esso avrebbe indicato anche i *codices*. <sup>10</sup> In Oriente sembrerebbe lo Stato, in luogo dei privati, ad essere impegnato nella custodia degli scritti di autori antichi. Si v. G. Cavallo, *Libri, editori e pubblico* cit. 105. A proposito delle testimonianze indirette che riguardano, invece, l'Occidente si v. Id., *Libro e cultura scritta*, in *Storia di Roma* IV (Torino 1989) 722-726. <sup>11</sup> Si pensi, ad esempio, a CTh. 14.9.2 (a. 372).

La trattazione delle problematiche centrali del primo capitolo (la terminologia del libro e i materiali di scrittori) è preceduta da brevi cenni a «Libro e cultura scritta» (p. 22-28), che delineano la storia dei vettori materiali del testo, dalle tavolette cerate al *volumen*, e al codice pergameneo. In questa sede, si mettono in luce non solo gli aspetti socio-culturali cui attribuire il passaggio da una tipologia libraria all'altra, ma anche i fattori che hanno condizionato, di volta in volta, l'uso dei materiali scrittori ligneo, papiraceo o membranaceo e i lettori cui essi erano destinati. L'a. si sofferma, dunque, sulle pratiche di lettura (spec. p. 26-28), tema oggetto di ampio interesse negli studi paleografici e codicologici, ma che, tuttavia, non può ritenersi pienamente funzionale al discorso di Ulpiano (p. 26-27)<sup>12</sup>.

La parte centrale del capitolo verte sul vocabolario del libro (p. 29-49), e si articola in quattro sezioni, ciascuna delle quali prende in esame un aspetto della terminologia: «i nomi del libro», «i materiali», «il *corpus*» e «la *librorum repositio*».

Nella prima delle quattro sezioni (p. 29-35) si illustrano, sulla base di un copioso esame delle fonti letterarie, origine e ricorrenza dei termini *liber*, *volumen* e *codex* e se ne sottolinea, in maniera suggestiva, il reciproco rapporto evolutivo da cui essi appaiono legati nella storia del libro. A questo riguardo, giustamente, l'a. rivendica la centralità dei dati che si desumono dal testo di Ulpiano (p. 35). Il rilievo è, del resto, ampiamente condiviso dai filologi<sup>13</sup>. Roberts e Skeat, ad esempio, dedicano al testo di Ulpiano un intero e denso, seppur breve, capitolo<sup>14</sup>.

Gli studi codicologici attribuiscono alle informazioni che si desumono dal nostro testo dei *Digesta* un ruolo centrale nella storia del libro, in particolare per ciò che riguarda il passaggio dal rotolo papiraceo al codice in pergamena: «la più grande rivoluzione nella storia del libro prima della stampa»<sup>15</sup>. A tal proposito, la testimonianza di D. 32.52 è essenziale da due punti di vista.

Il primo, messo in luce da Roberts e Skeat e discusso dalla Spallone (p. 25 s. e 37 s.), concerne, da un lato, la diffusione del materiale pergameneo (*membrana*), in alternativa a quello papiraceo<sup>16</sup> e, dall'altro, l'im-

<sup>12</sup> Di converso, l'a. è dell'avviso che «l'attenzione alla pratica della lettura è qui funzionale anche al discorso di Ulpiano: la necessità della lettura induceva, infatti, il cittadino, ad un progressivo accumulo di materiali scritti o da scrivere, della cui custodia egli doveva occuparsi in prima persona, ma sulla cui destinazione, qualora essi rientrassero in un legato, si richiedeva il pronunciamento del giureconsulto». <sup>13</sup> Si v. *supra* nt. 2. <sup>14</sup> Si v. C.H. Roberts, T.C. Skeat, *The Birth* cit. 30-34, ma anche 21 s. <sup>15</sup> G. Cavallo, *Libri, editori e pubblico* cit. 83. <sup>16</sup> Si v. C.H. Roberts, T.C. Skeat, *The Birth* cit. 21 s. Sebbene essi escludano la produzione su larga scala della pergamena come materiale scrittorio (p. 29), ritengono verosimile che, nel I secolo d.C., un quadernetto d'appunti pergameneo in forma di *codex* (*parchment notebook*) avrebbe, in taluni casi, soppiantato l'uso delle *tabulae* lignee. Lo attesterebbero le testimonianze di Orazio, Persio e Quintiliano, confermate dall'allusione a Gaio Cassio in D. 32.52 pr. e dal successivo riferimento al *liber membranarum* del giurista Nerazio Prisco. Tuttavia, qui l'impiego del termine *membranae* parrebbe riferirsi al titolo dell'opera e non al *parchment notebook* inteso come vettore materiale del testo giuridico (p. 22). Con ri-

piego della terminologia ‘*codices membranei*’<sup>17</sup>, riferibile al ‘*parchment notebook*’, il quadernetto membranaceo che, ad avviso degli autori, avrebbe giocato un ruolo determinante nel passaggio dal *volumen* al *codex* ma che, tuttavia, sarebbe stato un esperimento poco fortunato, tanto che nella pratica esso avrebbe avuto uno scarso, e cronologicamente limitato, impiego. Benché nell’opera della Spallone non se ne faccia menzione, non è inutile ricordare che la posizione di Roberts e Skeat, quanto al modesto uso del codice membranaceo descritto da Marziale e, soprattutto, in ordine allo stabile passaggio dal rotolo al codice, può ritenersi messa in dubbio dalla critica mossa da van Haelst<sup>18</sup> e formulata sulla base dei risultati conseguiti dalle ricerche di Turner che concernono l’origine pagana del *codex* biblico cristiano<sup>19</sup>. Oggi, infatti, si tende a pensare che il passaggio dall’una all’altra forma di ‘libro’ assuma tratti ben più articolati di quelli descritti in *The Birth of the Codex*.

Il secondo aspetto, del pari, riguarda l’esistenza di un manufatto scrittorio che, anche nell’ambito degli studi più recenti, si ritiene essenziale nel passaggio dal rotolo al codice. Si tratta del codice ‘a soffietto’<sup>20</sup> impiegato, ad esempio, come supporto scrittorio per il confezionamento delle tavolette di Vindolanda, risalenti, in gran parte, al periodo compreso tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C. Taluni dei manufatti provenienti dal forte di Vindolanda, dalla forma di un *volumen* verticale, scritto cioè *transversa charta*, sono caratterizzati dall’impiego di una superficie verticale, in legno sottile scritto ad *atramentum*, e dall’uso di dittici, ripiegati in forma di fisarmonica. Sulla base del materiale ligneo impiegato e delle caratteristiche morfologiche assunte dal manufatto destinato alla scrittura, gli editori delle *Tabulae Vindolandenses* individuano nei *volumina in tilia aut phylira*, cui allude Ulpiano in D. 32.52 pr., il manufatto ligneo a fisarmonica attestato dai documenti epigrafici rinvenuti in Britannia<sup>21</sup>. L’identificazione dei manufatti in *tilia aut phylira* di D. 32.52 pr. con

guardo alle citazioni di Ulpiano, Celso e Paolo *ex libro membranarum* si v. D. 5.3.13.3 (Ulp. 15 *ad ed.*); D. 7.1.7.3 (Ulp. 17 *ad Sab.*); D. 8.3.3 pr. (Ulp. 17 *ad ed.*); D. 8.6.12 (Cels. 20 *dig.*); D. 12.4.3.5 (Ulp. 26 *ad ed.*); D. 24.3.17 pr. (Paul. 7 *ad Sab.*).

<sup>17</sup> Sulla base di D. 32.52 pr. C.H. Roberts, T.C. Skeat, *The Birth* cit. 31, si chiedono se al *parchment notebook* corrispondesse terminologicamente il ‘*codex membraneus*’ ovvero se esso rientrasse nella categoria dei *codices membranei*. <sup>18</sup> *Les débuts du «codex»* cit. 13-35. Del resto anche G. Cavallo, *Libro e cultura scritta* cit. 729 con nt. 190, nutre perplessità in merito alle argomentazioni degli autori circa l’impiego del *codex* da parte dei cristiani e descrive in maniera ben più articolata lo stabile passaggio dal rotolo al codice (p. 730 ss.). <sup>19</sup> E.G. Turner, *The Typology of the Early «Codex»* (Philadelphia 1977). Sulla diffusione, a partire dal III secolo, di codici pergamenei pagani e con riferimento, in particolare, a quelli destinati alla trasmissione delle opere giuridiche si. v. anche O.A.W. Dilke, *Roman Books and their Impact* (Leeds 1977) 25. <sup>20</sup> G. Cavallo, *Le tavolette come supporto della scrittura: qualche testimonianza indiretta*, in *Les tablettes à écrire de l’Antiquité à l’Époque moderne. Actes du colloque International du Centre de la Recherche scientifique, Paris, 10-11 octobre 1990*, cur. É. Lalou (Paris 1992) 100. <sup>21</sup> A.K. Bowman, J.D. Thomas, *The Vindolanda Writings-Tablets (Tabulae Vindolandenses)* III (London 2003) 13 nt. 19. Cfr. anche G. Cavallo, *Le tavolette come supporto della scrittura* cit. 100: «È a un tipo di libro del genere (*scil.* a ‘sof-

il materiale proveniente da Vindolanda assume, dunque, nell'ambito degli studi codicologici, un ruolo non trascurabile. Secondo un avviso affatto isolato tra gli studiosi, si ritiene che, sebbene non possa escludersi che il manufatto ligneo 'a soffietto', nella terminologia in uso, fosse descritto come *volumen*, esso avesse peculiari caratteristiche morfologiche che lo rendessero affine anche al *codex*<sup>22</sup>. Pertanto, è opinione diffusa che esso abbia rappresentato un intermediario logico nel passaggio dall'una all'altra forma<sup>23</sup>. Non deve tacersi, ad ogni modo, che anche tale ipotesi, inizialmente formulata da Bowman<sup>24</sup>, sia stata successivamente sottoposta a critica. Tuttavia essa è stata recentemente ribadita dagli editori delle tavolette di Vindolanda e resta confermata dalle caratteristiche morfologiche dei manufatti scrittori descritti nelle edizioni delle *Tabulae Vindolandenses* che si sono succedute tra il 1983 ed il 2003<sup>25</sup>.

La Spallone dedica un'analisi approfondita al primo dei due aspetti, ovvero quello che concerne l'opinione di Roberts e Skeat circa lo sviluppo dalla forma del *volumen* a quella del *codex*, in relazione ai soli materiali membranacei<sup>26</sup> (p. 35, ma anche 64 s.). Tuttavia, l'a. non tiene conto dell'ipotesi di Bowman e Thomas. Al 'concertina format' dei manufatti in *tilia aut phylira* non si fa alcun cenno, neanche nella seconda delle sezioni dedicate all'esame del vocabolario del libro, sezione destinata alla descrizione dei materiali scrittori (p. 36-45). E ciò nonostante che proprio in questa sede l'a. si soffermi, in dettaglio, sul supporto scrittorio in *tilia aut phylira* (p. 40-45).

Il capitolo si chiude con i due brevi paragrafi dedicati alla terminologia di *corpus* (p. 46 s.), *armarium* e *biblioteca* (p. 48 s.). Sulla definizione

fietto') che allude molto più tardi Ulpiano quando parla di *volumina* fatti in *phylira aut tilia ... aut quo in alio corio*», e R. Marichal, *Découverte de tablettes de bois écrites à l'encre à Vindolanda*, in *Journal des savants* 2 (1975) 119. Si v. anche J.D. Thomas, *New Light on Early Latin Writing: The Vindolanda Tablets*, in *Scriptorium* 30 (1976) 38 ss.

<sup>22</sup> In tal senso G. Cavallo, s.v. «Codex», in *Der Neue Pauly* III (Stuttgart-Weimar 1997) 51. <sup>23</sup> A.K. Bowman, *Roman Military Records from Vindolanda*, in *Britannia* 5 (1974) 364 con nt. 7 e ivi bibliografia. <sup>24</sup> A.K. Bowman, *Roman Military Records* cit. 364, e Id., *The Vindolanda Writings Tablets and the Development of the Roman Book Form*, in *ZPE*. 18 (1975) 237-252. Cfr. R. Marichal, *Les tablettes à écrire dans le monde romain*, in *Les tablettes à écrire* cit. 170 s. <sup>25</sup> Sebbene nell'*editio princeps* A.K. Bowman, J.D. Thomas, *Vindolanda: The Latin Writings-Tablets* (London 1983) 40-44, ritenessero che la mancanza dello scritto su ambo i lati dei manufatti lignei, realizzati nel cd. 'concertina format', rendesse poco credibile l'ipotesi dell'assimilazione ad un 'primitive codex', A.K. Bowman, J.D. Thomas, *The Vindolanda Writings-Tablets* cit. 23 s., enfatizzano, invece, che il documento epigrafico pubblicato nel 2003 con il numero 581 presenta tracce di scrittura su ambo i lati. Le caratteristiche paleografiche e codicologiche di quest'ultimo documento inducono gli editori, da un lato, a respingere l'ipotesi che si tratti di una primitiva forma di *codex*, dall'altro ad affermare che si sia in presenza di «an other piece of evidence for the format and use of folded wooden writing material in a period and context which is surely of significance for the development of the early codex». <sup>26</sup> Di recente R. Winsbury, *The Roman Book* (London 2009) 23 ss., ha espresso la propria opinione sulla discussa testimonianza di Marziale, sottolineandone la fragilità.



del primo dei termini presi in esame, il passaggio dal rotolo al codice avrebbe esercitato un'influenza determinante. All'a. va senz'altro il merito di aver chiarito, alla luce della letteratura più recente<sup>27</sup>, la corrispondenza lessicale stabilitasi tra *corpus* e *liber*, quando quest'ultimo aveva stabilmente assunto la veste editoriale del *codex*.

3. Il secondo capitolo (p. 50-103), dedicato, come si è detto, all'esegesi di D. 32.52 pr.-9, si struttura in sei parti. In linea generale esse si articolano, piuttosto che sui temi di stretta attinenza con la storia del libro, sulla struttura e sul contenuto dei paragrafi di cui si compone il testo: «*Dig. 32.52 pr. I libri*» (p. 50-69); «*Dig. 32.52.1-2. Centum libri legati e l'esempio di Omero*» (p.70-78); «*Dig. 32.52.3. Bibliothecae/armaria*» (p. 79-81); «*Dig. 32.52.4-6. Libri scritti, libri non scritti*» (p. 82-88); «*Dig. 32.52.7-7a. Bibliotheca e instructus fundus*» (p. 89-98), e, infine, «*Dig. 32.52.8-9. La dactyliothecha legata: scrigni, anelli ed altro*» (p. 99-103). I § 8-9 trattano, per via dell'analogia con il caso del *legatum bibliothecae*, della *dactyliothecha legata*<sup>28</sup>. Pertanto, dal momento che essi non hanno alcuna diretta attinenza con la storia del libro, ritengo non necessario soffermarmi ulteriormente, su questo punto, nelle pagine che seguono. Per comodità espositiva, inoltre, ricondurrò la materia trattata dall'a. nei primi cinque paragrafi, alle tematiche di fondo di D. 32.52: il *legatum librorum* (3a) e *chartarum* (3b) e, di seguito, il *legatum bibliothecae* (3c).

3a. In ordine al *legatum librorum* e a D. 32.52 pr.-2 l'esegesi della Spallone (p. 50-78) è tesa, nel complesso, ad affermare l'integrale autenticità del testo<sup>29</sup> ed ha il merito, pertanto, di superare i sospetti di alterazione, che caratterizzano le letture proposte sia da Wieacker sia da Roberts e Skeat<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> A. Petrucci, *Introduzione*, in *Il codice miscellaneo. Tipologie e funzioni. Atti del convegno internazionale, Cassino 14-17 maggio 2003*, cur. E. Crisci, O. Pecere (Cassino 2004) 3 ss. Sulla associabilità della nozione di libro a quella di *volumen* si v. G. Cavallo, *Du «volumen» au «codex»*. *La lecture dans le monde romain*, in *Histoire de la lecture dans le monde occidental*, cur. G. Cavallo, R. Chartier (Paris 1997) 104. <sup>28</sup> Cfr. D. 32.53 pr. (Paul. 4 ad Sab.) *Argento legato constat arculas ad legatarium non pertinere. 1. Item anulis legatis dactyliothecae non cedunt*. Si v. P. Maddalena, «*Accedere*» e «*cedere*» nelle fonti classiche, in *Labeo* 17 (1971) 169-186 spec. 183. <sup>29</sup> Ciò, ad eccezione del § 1. *Si cui centum libri sint legati, centum volumina ei dabimus, non centum, quae quis ingenio suo metitus est, qui ad libri scripturam sufficerent: ut puta cum haberet Homerum totum in uno volumine, non quadraginta octo libros computamus, sed unum homeri volumen pro libro accipiendum est*. L'a. ritiene di poter emendare (p. 73) il *qui ad libri scripturam sufficerent*, che propone di sostituire con il pronome *quae*, introduttivo della successiva relativa e da concordare con il precedente '*centum*'. Alla disamina dei § 1 e 2 manca purtroppo ogni accenno alla definizione di *corpus* offerta da F. Wieacker, *Textstufen* cit. 122. <sup>30</sup> Di C.H. Roberts, T.C. Skeat, *The Birth* cit. 34, l'a. respinge l'ipotesi che l'esempio ulpiano dell'Omero scritto in un unico rotolo fosse del tutto ipotetico (p. 77 con nt. 209). Con riguardo al problema interpretativo posto da Ulpiano circa la corrispondenza tra il numero di *libri legati* e quello dei *volumina* – intesi quali unità editoriali che rappresentano l'opera di un autore – le osservazioni

L'a. è del parere che D. 32.52 pr.<sup>31</sup> sia autentico nella parte in cui Ulpiano, richiamando il parere di Cassio, include nella *librorum appellatio* non solo i rotoli, confezionati in differenti materiali, ma anche i *codices*, salva la contraria volontà del disponente. Dunque, ritiene che, già a partire dal III secolo d.C., i codici pergamenei fossero diffusi nella produzione libraria e che nel I secolo d.C. il materiale membranaceo fosse conosciuto e impiegato come supporto scrittorio destinato alla trasmissione di testi scritti.

Com'è noto<sup>32</sup>, l'attenzione rivolta dalla critica interpolazionista al ruolo assunto dalla *voluntas testatoris*, nell'ambito dell'interpretazione delle disposizioni testamentarie, e le cd. riserve di contraria volontà che ricorrono nel *principium* (*si non aduersetur voluntas testatoris*)<sup>33</sup> – ma anche nel § 4 (*nisi forte et hic nos urserit voluntas*)<sup>34</sup> – hanno esposto il testo a molteplici sospetti di alterazione. Di ciò sembra, però, non essere persuasa l'a., secondo la quale le alterazioni giustiniane avrebbero avuto l'effetto di ridimensionare la grande attenzione che la giurisprudenza antica avrebbe avuto per i lasciti di libri e biblioteche, indotta dalle «richieste di una società pervasa da prodotti scritti».

I sospetti circa le possibili alterazioni del testo non si limitano, tuttavia, a quelli denunciati dalla critica interpolazionista. Per ciò che attiene D. 32.52 pr., l'ipotesi formulata nelle *Textstufen klassischer Juristen*<sup>35</sup> – che, del pari, reputano tralaticio il *consequenter-testatoris* – riguarda l'inautenticità del passo in ordine sia alla menzione del *codex* come supporto scrittorio da includere nella *librorum appellatio*, sia in merito alla citazione di Cassio, riportata da Ulpiano. In altri termini, ad avviso di Wieacker, Ulpiano avrebbe ritenuto che '*libri*' fossero soltanto i *volumina*, non anche i *codices*. Inoltre il parere di Cassio, non esaustivo rispetto al problema interpretativo posto da Ulpiano, sarebbe da considerarsi il frutto di un'aggiunta di età successiva. Ad avviso di Archi<sup>36</sup>, le conclusioni

dell'a. chiariscono i problemi editoriali e di tecnica libraria sottesi a D. 32.52.1-2 (p. 70-78).

<sup>31</sup> *Librorum appellatione continentur omnia volumina, sive in charta sive in membrana sint sive in quavis alia materia: sed et si in philyra aut in tilia (ut nonnulli conficiunt) aut in quo alio corio, idem erit dicendum. Quod si in codicibus sint membranæ vel chartaceis vel etiam eboreis vel alterius materiae vel in ceratis codicillis, an debeantur, videamus. Et Gaius Cassius scribit deberi et membranas libris legatis: consequenter igitur cetera quoque debebuntur, si non aduersetur voluntas testatoris.* <sup>32</sup> In tal senso è già C.A. Maschi, *Studi sull'interpretazione dei legati*. «Verba» e «voluntas» (Milano 1938) 3. <sup>33</sup> In favore dell'aggiunta, di natura compilatoria, della riserva di volontà del testatore si esprimono sia A. Suman, *Le condizioni turpi nel testamento romano*, in *Il Filangieri* 42 (1917) 236, sia F. Pringsheim, *Miszellen*, in *ZSS.* 41 (1920) 252 nt. 2. <sup>34</sup> Si v. F. Pringsheim, *Miszellen* cit. 252 nt. 2, e G. Donatuti, *Dal regime dei «verba» al regime della «voluntas»*, in *BIDR.* 34 (1925) 207 s., che attribuisce ai compilatori anche il successivo: *ut puta si quis forte chartas sic reliquerit 'chartas meas universas', qui nihil aliud quam libros habebat, studiosus studioso: nemo enim dubitabit libros deberi: nam et in usu plerique libros chartas appellant.* <sup>35</sup> F. Wieacker, *Textstufen* cit. 105. <sup>36</sup> G.G. Archi, *rec.* di F. Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen* cit. in *Iura* 12 (1961) 428-450, spec. 434 s.

di Wieacker, piú che su ragioni di ordine esegetico, sembrerebbero fondarsi su motivi di ordine sistematico, strettamente attinenti alla ipotesi generale avanzata dall'autore nella sua opera. Com'è noto, essa verte sulla cesura rappresentata dal passaggio stabile dalla forma del *volumen* a quella del *codex*. Il cambiamento morfologico del manufatto editoriale 'libro' sarebbe stato decisivo anche nel campo della letteratura giuridica. Le opere giuridiche, riprodotte nella forma del nuovo vettore materiale rappresentato dal codice, sarebbero state sostanzialmente riedite con l'inserimento di alterazioni, attribuibili all'età pregiustiniana, apportate ai testi giuridici classici, pubblicati per la prima volta in *volumina* e riversati in una nuova veste editoriale. Wieacker colloca la riedizione intorno al 300 d.C. Tuttavia, per ovviare alla mancanza di evidenze materiali circa il fatto che le medesime opere giuridiche fossero state prima pubblicate in rotoli, poi in codici, il Wieacker si serve dei dati desumibili sia da D. 32.52 pr. che da PS. 3.6.87. Il primo testo sarebbe stato alterato in età pregiustiniana, nella parte in cui nella *librorum appellatio* – che nell'opinione di Ulpiano avrebbe compreso i soli *volumina* – si sarebbero fatti rientrare, per via di aggiunte della prima età postclassica, anche i *codices*. All'inizio dell'epoca postclassica risalirebbe, poi, il testo delle *Pauli Sententiae* che riporta, per questa ragione, una definizione di 'libro' comprensiva di entrambe le forme del rotolo e del codice<sup>37</sup>. In tal modo, i sospetti di alterazione pregiustiniana di D. 32.52 pr. si allineerebbero all'ipotesi avanzata dal Wieacker, secondo cui le prime edizioni delle opere giuridiche tardo-classiche sarebbero apparse in forma di *volumina* e, solo in seguito, sarebbero state riversate in *codices*. Di converso, i rilievi codicologici, messi in evidenza già da Schönbauer<sup>38</sup>, contrasterebbero con questa ipotesi. Per quanto concerne la letteratura giuridica di età classica, infatti, sembrerebbe doversi escludere un programmatico e sistematico passaggio alla nuova tipologia libraria *in codicibus*.

Aggiungerei alle conclusioni dell'a. che, diversamente da quanto si ipotizza nelle *Textstufen*, la trasposizione in codici delle opere giuridiche si sarebbe plausibilmente verificata in maniera progressiva, al fine di agevolare le necessità della prassi forense, in un momento successivo a quello supposto dal Wieacker<sup>39</sup>. Del resto, nell'intera opera di Agostino si trovano impiegati i termini *volumen* e *codex* secondo un uso che lascerebbe presumere la loro coesistenza ancora tra il IV ed il V secolo<sup>40</sup>.

<sup>37</sup> F. Wieacker, *Textstufen* cit. 106. <sup>38</sup> E. Schönbauer, *Die Ergebnisse der Textstufenforschung und ihre Methode*, in *Iura* 12 (1961) 117-161, ma spec. 124 e 127.

<sup>39</sup> G. Cavallo, *Libri, editori e pubblico* cit. 126 s. con nt. 230, respinge con forza l'ipotesi del Wieacker, asserendo che le scarse evidenze di frammenti di codici giuridici membranacei e la rozza grafia in cui essi sono vergati lascerebbero presumere che si trattasse ancora di brogliacci, o libri d'uso privato, risalenti al IV-V secolo. Ciò, pertanto, renderebbe poco verosimile l'ipotesi che a partire dal II-III secolo si fosse, al contrario, sistematicamente trasposta *in codicibus* la letteratura giuridica classica.

<sup>40</sup> L. Holtz, *Les mots latins désignant le livre au temps d'Augustin*, in *Les débuts du «codex»* cit. 105-113, spec. 111.

Pertanto, pienamente condivisibile è l'avviso dell'a., che ritiene indispensabile leggere D. 32.82 «alla luce di quanto si conosce ormai sulle realtà tecnico-librarie e sul complesso vocabolario del libro e delle biblioteche», opinione annunciata sin dalle pagine del primo capitolo (p. 21). Il suo invito deve, dunque, essere colto nel senso di dover rivedere la proposta interpretativa di Wieacker alla luce dei più recenti risultati raggiunti dalle ricerche codicologiche. A questo proposito, sebbene l'a. non ne sviluppi sino in fondo ogni argomento, di grande interesse, ad esempio, è il rilievo (p. 57) che concerne i materiali eburnei usati nella trasmissione del testo scritto. L'assenza di manufatti in avorio che veicolassero testi scritti, come accade per i dittici eburnei apparsi, presumibilmente, solo a partire dall'età tardo antica, costituisce un dato sul quale poter riflettere ancora, a proposito delle notizie che D. 32.52 pr. offre in merito ai *codices eboraei*.

Per quanto attiene, invece, all'esegesi del passo ulpiano in relazione alla storia del libro, prima dell'a., anche Roberts e Skeats<sup>41</sup> e Schönbauer<sup>42</sup> avevano espresso parere tendenzialmente conservativo in merito al *principium*, censurando le conclusioni più radicali di Wieacker sulla inautenticità del testo. Sebbene Roberts e Skeat<sup>43</sup> espungano '*si non adversetur voluntas testatoris*', essi, sostanzialmente, affermano la genuinità del testo. Sicché se, da un lato, essi ritengono che per Ulpiano i veri libri siano stati solo i *volumina*, dall'altro lato, reputano il passo un'affidabile testimonianza della crescente importanza assunta dal *codex*, già a partire dagli inizi del III secolo. L'a. esprime in merito alle conclusioni di Roberts e Skeat talune riserve (p. 62 s.) che, tuttavia, avrebbero potuto essere più tenacemente motivate. A questo riguardo, le censure che si riferiscono alla clausola di riserva della volontà del testatore trovano, ad esempio, una efficace replica nella letteratura giusromanistica<sup>44</sup>. In linea generale, una più robusta argomentazione dell'ipotesi formulata dall'a. avrebbe potuto avvalersi, da un lato, di una approfondita esegesi di PS. 3.6.87, dall'altro lato, di un accurato esame dei profili anche giuridici di D. 32.52.

In primo luogo la testimonianza che si ricava dalle *Sententiae* – benché PS. 3.6.87, quanto alla *interpretatio verborum*, sia ben più coinciso<sup>45</sup> rispetto al brano ulpiano – suggerisce che i *codices* vadano inclusi nel novero dei libri legati. Nonostante l'a. si soffermi sulle profonde analogie con D. 32.52 pr., il testo delle *Pauli Sententiae* è solo marginalmente analizzato (p. 62 e 64, ma anche brevemente commentato a p. 42, 54, 87).

In secondo luogo, benché volta a ripercorrere i momenti salienti della storia del libro, un'esegesi di D. 32.52 pr. che prescindesse dalla comprensione degli aspetti giuridici insiti nel testo rischierebbe di trascurare

<sup>41</sup> *The Birth* cit. 32 ss. Cfr. anche C.H. Roberts, *The «codex»* cit. 181, che, in un contributo che precede di qualche anno le *Textstufen klassischer Juristen*, riteneva autentico il testo di Ulpiano in D. 32.52 pr. <sup>42</sup> E. Schönbauer, *Die Ergebnisse* cit. 124-127. <sup>43</sup> Si v. C.H. Roberts, T.C. Skeat, *The Birth* cit. 33 s. <sup>44</sup> In tal senso già C.A. Maschi, *Studi sull'interpretazione* cit. 99. Cfr. anche P. Voci, *Diritto ereditario* cit. 946, e R. Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati* cit. 277 con nt. 9. <sup>45</sup> Analogamente si v. B. 44.3.52.

rare profili essenziali ai fini della sua corretta interpretazione. A questo riguardo, l'affermazione dell'a. – secondo cui «la condizione per l'applicazione del lascito è che non vi si opponga la *voluntas testatoris*, un presupposto da vagliare attentamente prima della promulgazione della regola, la quale, spettando unicamente al giurista, si risolve per lui in una assunzione di responsabilità» (p. 60) – potrebbe sollevare dubbi nel lettore e generare talune ambiguità. Per questa ragione non è forse superfluo, in primo luogo, insistere sulla portata interpretativa, per alcuni autori definitoria, e non direttamente normativa<sup>46</sup>, del parere di Ulpiano e, in secondo luogo, precisare che il dibattuto elemento della *voluntas testatoris*, se non espunto<sup>47</sup>, debba essere considerato alla stregua di un criterio interpretativo, di natura soggettiva, della disposizione.

Ebbene, si è affermato che, in merito ai legati aventi per oggetto categorie economico-sociali (quello *penoris*, *librorum*, *bibliothecae* etc.), il testatore medio che avesse voluto indicarle, nel dare disposizione delle sue ultime volontà, si sarebbe servito del linguaggio corrente, cioè della denominazione volgare riconducibile alla categoria oggetto del legato. Dunque, per giungere alla comprensione della disposizione testamentaria, il giurista avrebbe dovuto determinare il significato comune dei *verba testatoris*, anche nei casi in cui la definizione della categoria economico-sociale oggetto del legato fosse riconducibile a discipline specifiche, come accade per i libri in relazione alle tecniche librarie<sup>48</sup>. È poi evidente che nella individuazione del significato da attribuire ai termini descrittivi di ogni categoria, l'avviso dei giureconsulti potesse non essere uniforme. La disomogeneità di opinioni avrebbe potuto ben rappresentare il riflesso vuoi di un'approssimazione alla individuazione del significato esatto di un termine, vuoi il prodotto delle varie tappe evolutive del lessico o delle contraddizioni insite nella realtà delle categorie economico-sociali.

I problemi interpretativi in materia di *legatum librorum* nacquero, dunque, dalla disomogeneità terminologica che denotava forme e mate-

<sup>46</sup> L'a. sembrerebbe interpretare il parere ulpiano in termini strettamente normativi. Cfr. p. 20, in cui si descrive Ulpiano quale «legislatore severiano»; p. 28, in cui a proposito dei materiali librari e degli strumenti scrittori si afferma «se il testatore esprimeva il suo volere in merito, al giureconsulto spettava formulare la norma»; p. 53, dove, a proposito dell'uso del futuro in Ulpiano si dice «che questo tempo verbale abbia funzione di rafforzare in prospettiva la validità della norma ...»; p. 60, in cui si accenna al «pronunciamento della norma», ovvero p. 61 in cui si allude alla «promulgazione della regola» da parte di Ulpiano. <sup>47</sup> Si v. C.A. Maschi, *Studi sull'interpretazione* cit. 99 ss. Cfr. R. Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati* cit. 350 ss. <sup>48</sup> In tal senso R. Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati* cit. 340, che aggiunge: «Certamente le categorie economico-sociali risentono degli sviluppi e dei risultati acquisiti nel corrispondente campo tecnico-scientifico. Così, ad esempio, se in epoca repubblicana per libri si intendono normalmente i *volumina* di papiro, l'ultima giurisprudenza finisce per includere nella categoria i *codices* di pergamena, in corrispondenza all'evoluzione della tecnica libraria in Roma che andava affiancando o addirittura sostituendo la pergamena al papiro. Ma intanto questi risultati tecnici rientrano nella definizione che i giuristi propongono della categoria, in quanto essi siano divenuti di dominio comune e rientrano nella concezione corrente di libri».

riali in cui si realizzava il manufatto scrittorio. Sebbene, agli inizi del III secolo, il materiale pergamenaceo, raccolto in forma di *codex*, fosse già stato introdotto per la trasmissione di opere di letteratura<sup>49</sup>, fino a quel momento, i vettori materiali del testo letterario dovettero identificarsi con i rotoli papiracei. Era, dunque, usuale la corrispondenza semantica tra *libri* e *volumina in charta*. Ma la coincidenza di significato si dissolse progressivamente, quando, nell'uso dei privati, entrarono i materiali membranacei. Presumibilmente nel I secolo d.C. la pergamena assunse una discreta diffusione, non solo nella raccolta di minute, di note, di conti ma anche per usi letterari<sup>50</sup>. È probabile che a ciò alludesse il testo di Sabino commentato da Ulpiano, o il parere di Cassio, che estendeva alle *membranae* l'appellatio *librorum*. Ma la denominazione di '*libri*', nella seconda metà del II secolo d.C., dovette ancora riferirsi a manufatti scrittori in papiro. In tal senso deporrebbe una testimonianza di Gaio<sup>51</sup>, nota a proposito delle vicende acquisitive del *dominium* e della *scriptura*. Sebbene Gai 2.77 alluda ai supporti, sia cartacei che pergamenacei, destinati allo scritto, il giurista sembrerebbe associare il termine 'libro' solo ai primi, apparentemente ancora distinti dalle *membranae*, materiale destinato al confezionamento dei *codices*. È, quindi, intorno agli inizi del III secolo che, stando a D. 32.52 pr., la diffusa coesistenza tra '*libri*' in rotolo ed in codice produsse un cambiamento nella terminologia in uso, con l'inclusione dei *codices* nell'appellatio *librorum*. Il dato è confermato anche da PS. 3.6.87, benché l'affidabilità del testo si scontri con il discusso problema storico-cronologico delle *Sententiae* e con quello della loro autenticità. Tuttavia, sulla base di un'epigrafe scoperta nel porto di Rodi nel 1995, a quanto pare databile tra la fine del II e l'inizio del III secolo, un recente studio ha cautamente avanzato una nuova proposta in ordine alla datazione delle *Sententiae*<sup>52</sup>, anticipandone l'epoca di composizione.

3b. Un problema interpretativo dei *verba testatoris* si pone, poi, anche in merito al *legatum chartarum*, tratto dal commento di Ulpiano a Sabino in D. 32.52.4-6<sup>53</sup> (p. 82-88). Il testo offre, incidentalmente, preziose

<sup>49</sup> T. Kleberg, *Commercio ed editoria nel mondo antico*, in *Libri, editori e pubblico nel mondo antico* cit. 53 s. <sup>50</sup> Si v. D. 40.7.6.7 (Ulp. 27 *ad Sab.*). L'uso della pergamena per usi letterari è confermato dalle ben note testimonianze di Marziale (si v. *supra* nt. 16). Come confermano le ricerche codicologiche, l'uso della pergamena per scopi diversi da quelli letterari è documentato già in un periodo precedente al I secolo d.C. Si v. Cic. *pro Q. Roscio* 2.5-8. Cfr. D. 32.102 pr. (Scaev. 17 *dig.*). Nel II secolo, poi, l'impiego del materiale membranaceo continua ad essere attestato nelle fonti giuridiche, si v. D. 2.13.10.2 (Gai. 1 *ed. prov.*). <sup>51</sup> Gai 2.77. *Eadem ratione probatum est, quod in cartulis siue membranis meis aliquis scripserit, licet aureis litteris, meum esse, quia litterae cartulis siue membranis cedunt: itaque si ego eos libros easue membranas petam nec inpensam scripturae soluam, per exceptionem doli mali summoneri potero.* Cfr. D. 41.1.9.1 (Gai. 2 *rer. cott.*) e I. 2.1.33. <sup>52</sup> Mi riferisco a I. Ruggiero, *Immagini di «ius receptum» nelle «Pauli Sententiae»*, in *Studi in onore di R. Martini III* (Milano 2009) 425-471, spec. 426 e 436 ss. <sup>53</sup> 4. *Quod tamen Cassius de membranis puris scripsit, verum est: nam nec chartae purae debentur libris legatis nec chartis legatis libri debebun-*

informazioni circa le tecniche di produzione libraria (§ 5), alludendo alle varie fasi della produzione editoriale sia di *volumina* sia di *codices* (si allude a *libri malleati, ornati, conglutinati, emendati*). L'a. si sofferma su alcuni momenti del processo produttivo, in particolare sulla *conglutinatio* (p. 86), con un'interessante disamina lessicale. È sfortunatamente trascurato, però, ogni dato relativo al lavoro svolto dagli *anagnostae* ai fini della *emendatio*<sup>54</sup>.

Di regola, legando le *chartae* – che, quando non sono *purae*, si reputano escluse dal *legatum librorum* –, il testatore intendeva disporre dei supporti scrittori pronti alla ricezione del testo, ma non ancora scritti. Nel linguaggio tecnico, *charta* alludeva al foglio papiraceo confezionato per la scrittura. Ciò trova conferma nella circostanza che il § 6 esclude che, *chartis legatis*, il disponente volesse includere anche il papiro grezzo, destinato alla lavorazione, o i fogli papiracei non ancora confezionati. Del pari, esclusi dal legato dovevano intendersi le *membranae purae*<sup>55</sup>, i restanti materiali scrittori ed i 'libri' sui quali non si fosse ancora iniziato a scrivere (§ 4). Diversamente dal linguaggio tecnico, nell'uso comune della lingua latina il termine *charta* poteva assumere anche il significato di 'libri' (§ 4, *in usu plerique libros chartas appellant*) come si riscontra, del resto, in Marziale<sup>56</sup>. Dunque Ulpiano precisa che, benché i libri non dovessero ritenersi inclusi nel *legatum librorum*, essi fossero dovuti al legatario quando i *verba testatoris* lasciassero intendere una diversa volontà del disponente. A tal riguardo, il § 4 è stato ritenuto corrotto dalla critica interpolazionista, per via della allusione alla clausola di volontà diversa (*nisi forte et hic nos urserit voluntas*)<sup>57</sup> che, tuttavia, l'a. ritiene genuina senza che vi sia alcun cenno ai problemi di critica testuale ad essa sottesi.

3c. Con riguardo, infine, al *legatum bibliothecae*, la testimonianza ulpiana non si limita a D. 32.52.3<sup>58</sup> (p. 79-81) ma concerne anche i § 7 e

*tur, nisi forte et hic nos urserit voluntas: ut puta si quis forte chartas sic reliquerit 'chartas meas universas', qui nihil aliud quam libros habebat, studiosus studioso: nemo enim dubitabit libros deberi: nam et in usu plerique libros chartas appellant. Quid ergo, si quis chartas legaverit puras? Membranae non continebuntur neque ceterae ad scribendum materiae, sed nec coepti scribi libri. 5. Unde non male quaeritur, si libri legati sint, an contineantur nondum perscripti. Et non puto contineri, non magis quam vestis appellatione nondum detexta continetur. Sed perscripti libri nondum malleati vel ornati continebuntur: proinde et nondum conglutinati vel emendati continebuntur: sed et membranae nondum consutae continebuntur. 6. Chartis legatis neque papyrus ad chartas paratum neque chartae nondum perfectae continebuntur.*

<sup>54</sup> Si v. T. Kleberg, *Commercio ed editoria* cit. 48 ss. e relative note bibliografiche.

<sup>55</sup> Secondo l'avviso di Cassio, condiviso da Ulpiano (D. 52.32 pr.), le *membranae* scritte erano incluse nel *legatum librorum*. <sup>56</sup> Mart. 8.62.1. <sup>57</sup> Di opinione diversa P. Voci, *Diritto ereditario* cit. 946, e R. Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati* cit. 284 con nt. 30, che affermano la genuinità della riserva di volontà contraria, in ragione del fatto che il testo non riporta la formula che, usualmente, si attribuisce all'intervento dei compilatori. A favore dell'autenticità della clausola già C.A. Maschi, *Studi sull'interpretazione* cit. 99. <sup>58</sup> *Libris autem legatis bibliothecas non contineri Sabinus scribit: idem et Cassius: ait enim membranas quae scriptae sint contineri, deinde adiecit neque armaria neque scrinia neque cetera, in quibus libri conduntur, deberi.*

7a<sup>59</sup> (p. 89-98). Una lettura omogenea dei testi avrebbe probabilmente offerto al lettore un quadro piú uniforme e completo delle posizioni assunte dalla giurisprudenza augustea e da quella imperiale. Se, da un lato, Sabino e Cassio ritenevano che il *legatum librorum* non includesse i supporti e il mobilio destinato a custodire i libri (§ 3), dall'altro, Ulpiano precisava che, al contrario, non potesse sempre escludersi che i libri seguissero la *biblioteca legata* (§ 7a). Anche in tal caso, l'avviso non uniforme dei giuriconsulti si spiega in funzione del significato che essi attribuiscono al termine '*bibliotheca*', che nella lingua latina d'uso comune corrisponderebbe ad *armaria* (§ 7a: *armaria ... quae plerique bibliothecas appellant*). Analogamente il termine allude, per Cassio, agli *armaria* e *scrinia*, in quibus libri *conduntur*. Diversamente Nerva è del parere che ad esso potessero associarsi sia gli scaffali su cui erano riposti i libri, sia i libri nel loro insieme. Pertanto, Ulpiano prende le distanze dalle conclusioni di Sabino e Cassio e ritiene che il *legatum bibliothecae* potesse comprendere anche i libri. Qualora non si ritenga corrotto il testo, nell'ipotesi in cui il medesimo significante avesse potuto designare due differenti significati, la volontà del disponente avrebbe chiarito in che modo sciogliere il dubbio terminologico. A tal riguardo, manca purtroppo nella monografia ogni accenno a questo aspetto, benché, nella letteratura giusromanistica, l'allusione all'*id quod testator senserit* nel § 7 D. 32.52 sia stata percepita come un indice di valorizzazione della *voluntas*, attribuibile già alla giurisprudenza classica<sup>60</sup>.

Chiudono il volume l'indice delle fonti citate (p. 105-109) e la bibliografia (p. 110-117).

Il lavoro ha il pregio di aver riproposto all'attenzione degli studi i risultati di ricerche codicologiche, significative per la ricostruzione delle tecniche librerie e per le indagini terminologiche circa materiali e forme editoriali dei vettori del testo scritto. Ci si sarebbe forse aspettati un esame esegetico piú attento ai profili giuridici ed un maggiore approfondimento della letteratura giusromanistica. Ma se lo scopo dell'indagine era quello di analizzare la testimonianza ulpiana in chiave filologica, allora questo sembra raggiunto.

Amsterdam/Napoli.

BARBARA ABATINO

<sup>59</sup> 7. *Sed si bibliothecam legaverit, utrum armarium solum vel armaria continebuntur an vero libri quoque contineantur, quaeritur. Et eleganter Nerva ait interesse id quod testator senserit: nam et locum significari bibliothecam eo: alias armarium, sicuti dicimus 'eboream bibliothecam emit': alias libros, sicuti dicimus 'bibliothecam emisse'*. 7a. *Quod igitur scribit Sabinus libros bibliothecam non sequi, non per omnia verum est: nam interdum armaria quoque debentur, quae plerique bibliothecas appellant. Plane si mihi proponas adhaerentia esse membro armaria vel adfixa, sine dubio non debebuntur, cum aedificii portio sint.* <sup>60</sup> Sulla base del § 7 (e di D. 33.1.14) C.A. Maschi, *Studi sull'interpretazione* cit. 97, riteneva di poter affermare che nei giuristi delle due scuole classiche vi fosse una uniformità di vedute in merito al problema della *voluntas testatoris*. Cfr. R. Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati* cit. 279.